



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2015/0278(COD)

6.1.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Morten Løkkegaard

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	4
MOTIVAZIONE.....	114

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0615),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0387/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 103.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità **dei** prodotti e **dei** servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione **di tali prodotti e servizi** e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

Emendamento

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità **di alcuni** prodotti e servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla **loro** libera circolazione e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. **Per altri prodotti, si presume che le disparità aumenteranno con l'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione")**. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Una migliore accessibilità dei prodotti e dei servizi contribuirà a migliorare la vita non solo delle persone con disabilità, ma anche di persone con altre limitazioni funzionali, permanenti o temporanee, come le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio. Tuttavia, è importante limitare il campo di applicazione della presente direttiva esclusivamente alle persone con disabilità e non estenderlo a persone con limitazioni

funzionali temporanee e permanenti in generale, al fine di allineare la presente direttiva alla Convenzione e di garantire la certezza giuridica per gli operatori economici.

Or. en

Motivazione

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with disabilities, the elderly and others with accessibility issues.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) I prodotti e i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere limitati a quelli destinati a essere utilizzati dai consumatori. Ad esempio, il materiale informatico di impiego generale dovrebbe coprire prodotti quali ad esempio i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati), i computer portatili (notebook), compresi tablet, slate e thin client, i desktop thin client, le postazioni di lavoro e le postazioni di lavoro mobili. Analogamente, i servizi bancari interessati dalla presente direttiva dovrebbero essere limitati a quelli che sono destinati ad essere utilizzati dai consumatori.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non riguarda i prodotti destinati ad essere utilizzati da professionisti né i servizi tra imprese. Ciò è poco chiaro nella proposta della Commissione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Ciascun prodotto e servizio **deve** essere conforme ai requisiti di accessibilità **individuati** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità **e agli anziani**. Gli obblighi di accessibilità relativi **al commercio elettronico si applicano** anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) **della presente direttiva**.

Emendamento

(17) Ciascun prodotto e servizio **che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe** essere conforme ai requisiti di accessibilità **stabiliti** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità. Gli obblighi di accessibilità relativi **ai mercati online dovrebbero applicarsi** anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e).

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta mira ad aiutare gli Stati membri a tener fede ai rispettivi obblighi di accessibilità derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione fa riferimento unicamente alle "persone con disabilità". Si propone pertanto di allineare la direttiva alla Convenzione e limitare l'ambito di applicazione unicamente alle persone con disabilità, in linea anche con la direttiva di recente adozione relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) **Al fine di garantire l'accessibilità dei servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, i prodotti utilizzati per la prestazione del servizio in questione**

devono a loro volta rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, conformemente all'allegato I e alle misure transitorie.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro nella proposta della Commissione che, ad esempio, gli obblighi derivanti dalla presente direttiva non prevedono soltanto che i fabbricanti di sportelli bancari automatici rendano i loro prodotti accessibili, ma prevedono altresì che le banche rendano i loro sportelli accessibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La **proposta della Commissione di una direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ comprende requisiti di accessibilità per **una serie specifica di** siti web degli enti pubblici. Essa **propone** inoltre **di stabilire** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità dei siti web interessati ai requisiti elencati nella direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della **proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web del settore pubblico**. Le attività di commercio elettronico dei siti web degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente **proposta**, al fine di garantire che

Emendamento

(21) La **direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ comprende requisiti di accessibilità per **tutti i** siti web degli enti pubblici. Essa inoltre **stabilisce** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità **delle applicazioni mobili e** dei siti web interessati ai requisiti elencati nella direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web degli enti pubblici **e alle applicazioni mobili**. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di **applicazione mobile o** sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della direttiva **(UE) 2016/2102**. Le attività di commercio elettronico dei siti web **e delle applicazioni mobili** degli enti pubblici **che non sono** incluse in tale direttiva rientrano nel campo

la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità *e agli anziani*, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

³⁴ **Proposta di direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, *COM(2012) 721 final*.

di applicazione della presente **direttiva**, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

³⁴ **Direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 26 ottobre 2016**, relativa all'accessibilità dei siti web *e delle applicazioni mobili* degli enti pubblici (*GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1*).

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico volto a riflettere l'accordo finale sulla direttiva relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici quale approvata dal Parlamento e dal Consiglio.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Determinati elementi dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, in particolare quelli di cui all'allegato I relativi alla fornitura di informazioni, sono già oggetto di atti legislativi in vigore nell'Unione nel settore dei trasporti. Tali atti comprendono il regolamento (CE) n. 1371/2007^{1 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione^{1 ter} e il regolamento (UE) n. 454/2011^{1 quater} della Commissione per quanto riguarda il trasporto ferroviario; il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quinquies} relativo al trasporto effettuato con autobus; e il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento

europeo e del Consiglio^{1 sexies} per quanto riguarda il trasporto marittimo. Al fine di garantire coerenza e prevedibilità per gli operatori economici contemplati da tali atti, i requisiti pertinenti della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatti se le parti pertinenti di tali atti sono rispettate. Tuttavia, qualora i requisiti di accessibilità non siano contemplati, ad esempio l'obbligo di rendere accessibili i siti web delle compagnie aeree, la presente direttiva dovrebbe applicarsi.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

^{1 ter} Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

^{1 quater} Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per i passeggeri del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

^{1 quinquies} Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

^{1 sexies} Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per

vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che la presente direttiva copra i requisiti di accessibilità già disciplinati in altri atti legislativi. Ciò creerebbe soltanto una situazione di incertezza giuridica e non sarebbe in linea con il principio del legiferare meglio. Tuttavia, qualora un aspetto specifico, ad esempio l'accessibilità dei siti web delle compagnie aeree, non sia regolamentato in un altro atto dell'Unione, la presente direttiva sarebbe applicabile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) La definizione del campo di applicazione della presente direttiva rispetto ai servizi di trasporto passeggeri aereo, ferroviario, per vie navigabili e con autobus dovrebbe basarsi sulla legislazione settoriale in vigore in materia di diritti dei passeggeri. Nel caso in cui la presente direttiva non si applichi a determinati tipi di servizi di trasporto, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di incoraggiare i prestatori di servizi ad applicare i pertinenti requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In alcune situazioni, requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente

soppresso

costruito agevolerebbero la libera circolazione dei servizi connessi e delle persone con disabilità. La presente direttiva consente perciò agli Stati membri di includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non stabilisce se includere o meno l'ambiente costruito. Si propone di eliminare tale "clausola di abilitazione". Gli Stati membri potranno comunque applicare la direttiva all'ambiente costruito se lo desiderano. All'articolo 28 è stato introdotto un nuovo paragrafo che impone alla Commissione di presentare entro due anni una relazione in merito a una possibile inclusione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. **Tale è il caso**, ad esempio, **della** direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, **della** direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e **della** direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per

Emendamento

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. **Tali atti comprendono**, ad esempio, **la** direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, **la** direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e **la** direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della

tutti".

"progettazione per tutti". ***Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe modificare la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni contenute in tali atti dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando i requisiti di accessibilità sono conformi a tali altri atti, tali requisiti siano gli stessi in tutta l'Unione.***

³⁵ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

³⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

³⁷ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

³⁵ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

³⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

³⁷ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che la presente direttiva non modifica la natura obbligatoria o volontaria degli altri atti dell'Unione cui fa riferimento. Intende soltanto specificare quali sono i requisiti di accessibilità qualora altri atti dell'Unione stabiliscano di tenere conto dell'accessibilità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) L'obbligo di garantire l'accessibilità delle infrastrutture di

trasporto della rete transeuropea dei trasporti è stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ad alcuni elementi dell'infrastruttura di trasporto disciplinati da detto regolamento, nella misura in cui i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano interessati e le infrastrutture e l'ambiente costruito connessi a tali servizi siano destinati ad essere utilizzati dai passeggeri.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la rete TEN-T è necessario tener conto dell'utilizzo da parte dei passeggeri e stabilire chiaramente quali elementi si applicano e quali no, evitando una doppia legislazione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se **richiesto** dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

Emendamento

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". ***Secondo la Convenzione, con tale approccio si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella***

misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. In linea con la Convenzione, la "progettazione universale" non dovrebbe escludere dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza. L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se prescritto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La definizione di "progettazione universale" è più pertinente in questo punto che all'articolo 2, dato che il termine non è impiegato nel resto della direttiva. Le definizioni dovrebbero essere utilizzate solo per definire i termini utilizzati nelle disposizioni di un atto giuridico.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Il fatto che un prodotto o un servizio rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe far rientrare tale prodotto o servizio nel campo di applicazione della direttiva 93/42/EEC^{1 bis} del Consiglio.

^{1 bis} Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva sui dispositivi medici, modificata di recente, un prodotto destinato a compensare disabilità è un dispositivo medico. È pertanto necessario precisare che l'atto europeo sull'accessibilità non ha alcuna incidenza sul campo di applicazione della direttiva sui dispositivi medici. Di conseguenza, un prodotto o un servizio che rientra nell'ambito di

applicazione del presente atto non rientra necessariamente anche nel campo di applicazione della direttiva sui dispositivi medici.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione.

³⁸ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Emendamento

(27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione. ***Tuttavia, le disposizioni in materia di sicurezza di tale decisione, come quelle relative ai richiami, non dovrebbero essere parte integrante della presente direttiva, poiché un prodotto non accessibile non è un prodotto pericoloso.***

³⁸ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti

Emendamento

(28) Tutti gli operatori economici che ***rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che*** intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario

al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire ***un elevato livello di protezione dell'accessibilità*** e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Emendamento

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire ***una migliore accessibilità*** e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La proposta originaria della Commissione era formulata in modo poco chiaro. La nuova formulazione riflette precisamente lo scopo della direttiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La presente direttiva dovrebbe seguire il principio "pensare anzitutto in piccolo" e tenere conto degli oneri amministrativi che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme poco gravose in termini di valutazione della conformità e stabilire clausole di salvaguardia per gli operatori economici, ***anziché prevedere eccezioni e deroghe generali per tali imprese.*** Di conseguenza,

Emendamento

(37) La presente direttiva dovrebbe seguire il principio "pensare anzitutto in piccolo" e tenere conto degli oneri amministrativi che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme poco gravose in termini di valutazione della conformità e stabilire clausole di salvaguardia per gli operatori economici. Di conseguenza, al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle

al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e limitare gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità in modo che non costituiscano un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre operare in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione degli interessi pubblici.

procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e limitare gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità in modo che non costituiscano un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre operare in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione degli interessi pubblici. ***Inoltre, le microimprese, date le loro dimensioni, le loro risorse e la loro natura, non dovrebbero essere tenute a rispettare i requisiti di accessibilità.***

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre al minimo gli oneri normativi che gravano sulle imprese molto piccole, e in linea con la decisione della Commissione di escludere le microimprese dalla legislazione qualora la necessità e la proporzionalità della loro inclusione non sia stata dimostrata, si propone di escluderle dal campo di applicazione della normativa.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni formali alle norme armonizzate che non sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche **comuni** per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.

Emendamento

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. ***Tuttavia, tale potere della Commissione di adottare specifiche tecniche che implicino una presunzione di conformità con la presente direttiva dovrebbe essere strettamente limitato, dato che l'esercizio di tale potere non si atterrebbe ai principi fondatori della normazione.***

Or. en

Motivazione

È importante conferire alla Commissione il potere di adottare specifiche tecniche se le imprese non sono in grado di adottare una norma dopo un certo periodo di tempo, ma tale potere dovrebbe essere strettamente limitato, dato che la Commissione non ha l'obbligo di seguire i principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione, vale a dire coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza ("principi fondatori").

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) Al fine di garantire la corretta applicazione del principio di proporzionalità in relazione agli obblighi concernenti l'identificazione degli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea riguardo alla definizione del periodo durante il quale gli operatori economici devono essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito loro un prodotto o ai quali hanno fornito un prodotto, nonché all'adozione degli orientamenti. Tale periodo dovrebbe essere specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1 bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis} *GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

Or. en

Motivazione

Nella decisione 768/2008, allegato I, l'articolo R7 stabilisce che il periodo è da specificare in proporzione al ciclo di vita del prodotto. La proposta della Commissione non specifica alcun periodo e suggerisce un periodo di 10 anni per tutti i prodotti. Ciò non è in linea con la decisione e il relatore propone pertanto di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati onde consentire una maggiore flessibilità per i prodotti con un ciclo di vita più breve.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) *Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disponibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente al fatto che un determinato appalto rientri nel campo di applicazione personale e materiale delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Visto il quadro normativo esistente in materia di ricorsi nei settori contemplati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tali settori dovrebbero tuttavia essere esclusi dalle disposizioni della presente direttiva relative all'applicazione e alle sanzioni. Tale esclusione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati di adottare tutte le misure atte a garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione.*

Or. en

Motivazione

Le direttive sui mezzi di ricorso coordinano i sistemi di ricorso nazionali imponendo norme comuni volte ad assicurare mezzi di ricorso rapidi ed efficaci in tutti i paesi dell'UE, ogniqualvolta gli offerenti ritengano che gli appalti siano stati aggiudicati in modo non equo. È necessario evitare conflitti tra tali direttive e la normativa in esame (cfr. emendamento all'articolo 25).

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) *I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione dopo la data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi i*

prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e immessi sul mercato dell'Unione dopo tale data.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 ter) Al fine di accordare ai fornitori di servizi un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, è necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti utilizzati per la fornitura di servizi non sono tenuti a rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva. Dato il costo e il lungo ciclo di vita degli sportelli automatici, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in, è opportuno stabilire che, quando tali prodotti sono utilizzati nel quadro della prestazione dei servizi, essi possono continuare ad essere utilizzati fino al termine della loro vita economica utile o fino a quando sono completamente ammortizzati.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 53 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 quater) Se, sulla base della valutazione prescritta, si conclude che esigere che tutti gli sportelli automatici, le

macchine per l'emissione di biglietti o i terminali per il check-in disponibili per la prestazione degli stessi servizi siano conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori economici, la valutazione dovrebbe altresì suggerire quale numero di prodotti conformi sarebbe sufficiente per assicurare l'accessibilità dei servizi offerti da parte del prestatore di servizi in questione. Nella sua valutazione, il prestatore di servizi dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del beneficio previsto per le persone con disabilità, ivi compresa la disponibilità di altri mezzi di accesso al servizio, e la facilità di accesso delle macchine accessibili.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -1

Oggetto

La presente direttiva ha lo scopo di eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti da requisiti di accessibilità divergenti per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente direttiva e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:

Emendamento

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti ***immessi sul mercato dell'Unione dopo... [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]***:

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) hardware e sistemi operativi informatici generici;

Emendamento

a) hardware e sistemi operativi informatici generici ***destinati a essere utilizzati dai consumatori***;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe riguardare solo i prodotti e i servizi destinati a essere utilizzati dai consumatori.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) apparecchiature terminali ***con capacità informatiche avanzate*** per consumatori relative a servizi telefonici;

Emendamento

c) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi telefonici;

Or. en

Motivazione

Le "capacità informatiche avanzate" non sono definite in alcun documento normativo. Il concetto non è utilizzato e non è idoneo tanto da un punto di vista giuridico quanto da un punto di vista informatico.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** per consumatori relative a servizi di media audiovisivi.

Emendamento

d) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi di media audiovisivi.

Or. en

Motivazione

Le "capacità informatiche avanzate" non sono definite in alcun documento normativo. Il concetto non è utilizzato e non è idoneo tanto da un punto di vista giuridico quanto da un punto di vista informatico.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi:

Emendamento

2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi **forniti dopo...: [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], fatto salvo l'articolo 27 bis:**

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** per consumatori;

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali per consumatori;

Or. en

Motivazione

Le "capacità informatiche avanzate" non sono definite in alcun documento normativo. Il concetto non è utilizzato e non è idoneo tanto da un punto di vista giuridico quanto da un punto di vista informatico.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate** per consumatori;

b) servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature per consumatori;

Or. en

Motivazione

Le "capacità informatiche avanzate" non sono definite in alcun documento normativo. Il concetto non è utilizzato e non è idoneo tanto da un punto di vista giuridico quanto da un punto di vista informatico.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili **in relazione ai seguenti aspetti:**

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) siti web, servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; e

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) terminali self-service nel territorio dell'Unione, tra cui le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) servizi bancari;

d) servizi bancari *per i consumatori*;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe riguardare solo i prodotti e i servizi destinati a essere utilizzati dai consumatori.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) libri elettronici (e-book)

Emendamento

e) libri elettronici (e-book) *e relative apparecchiature utilizzate nella fornitura dei servizi forniti dal prestatore di servizi;*

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) *commercio elettronico.*

Emendamento

f) *"mercati online" destinati a essere utilizzati dai consumatori.*

Or. en

Motivazione

Il concetto di "commercio elettronico" è troppo vago. Il relatore propone di utilizzare il concetto di "mercato online" definito nella direttiva 2016/1148/UE, recentemente adottata, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE⁴², alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;

Emendamento

a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE *del parlamento europeo e del Consiglio*⁴², alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE, *progettati e costruiti dopo...*

[sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

⁴² Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁴² Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ***recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca***⁴³ e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;⁴⁴

⁴³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del

Emendamento

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴³ e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, ***adottati o attuati dopo... [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].***

⁴³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del

20.12.2013, pag. 320).

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

20.12.2013, pag. 320).

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (*GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470*).

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.⁴⁶

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Emendamento

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, *progettate o costruite dopo ... [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]*.

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il paragrafo 3 si applica soltanto ai prodotti e ai servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Il paragrafo 3 si applica:

- a) agli appalti pubblici, conformemente al paragrafo 3, lettera a), nel caso in cui le specifiche tecniche relative a tali appalti siano pubblicate in un bando di gara dopo la data di applicazione della presente direttiva;*
- b) ai programmi, conformemente al paragrafo 3, lettera b), adottati dopo la data di applicazione della presente direttiva, o alla documentazione di programmazione recante attuazione di tali programmi, nella misura in cui tale documentazione è pubblicata dopo tale data;*
- c) alle infrastrutture di trasporto nuove, ripristinate e potenziate, conformemente al paragrafo 3, lettera d), per le quali la progettazione o la costruzione ha inizio dopo la data di applicazione della presente direttiva.*

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Esclusione delle microimprese

La presente direttiva non si applica alle microimprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti e i servizi che rientrano nel suo campo di applicazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre al minimo gli oneri normativi che gravano sulle imprese molto piccole, e in linea con la decisione della Commissione di escludere le microimprese dalla legislazione

qualora la necessità e la proporzionalità della loro inclusione non sia stata dimostrata, si propone di escluderle dal campo di applicazione della normativa.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che sono percepibili, utilizzabili *e* comprensibili per le persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, **su base di uguaglianza con gli altri**;

Emendamento

1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che sono percepibili, utilizzabili, comprensibili *e solidi* per le persone con disabilità;

Or. en

Motivazione

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was missing in the Commission proposal.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "**progettazione universale**", **chiamata anche "progettazione per tutti" ("design for all")**: **la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con limitazioni funzionali, incluse le**

Emendamento

soppresso

persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

Or. en

Motivazione

Il termine "progettazione universale" non è utilizzato nelle disposizioni abilitanti della direttiva e, pertanto, non deve essere definito in questo articolo. Il relatore ha modificato un considerando per introdurre un riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) "servizio": un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} **Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).**

Or. en

Motivazione

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pagg. 36-68).

Emendamento 47

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) "fornitore di servizi": una persona fisica o giuridica che offre o fornisce un servizio destinato al mercato dell'Unione;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) "PMI": una piccola impresa o una media impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione^{1 bis};

^{1 bis} **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).**

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

19) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ricorso al richiamo è stato soppresso dalla direttiva. Di conseguenza, non è necessaria una definizione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

21) **"commercio elettronico"**: la vendita online di **prodotti e** servizi.

Emendamento

21) **"mercato online"**: un servizio digitale che consente ai consumatori, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, di concludere contratti di vendita o di servizi online con i professionisti, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, sia sul sito web del mercato online sia sul sito web di un professionista che utilizza i servizi informatici forniti dal mercato online;

^{1 bis} **Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).**

Or. en

Motivazione

Il concetto di "commercio elettronico" è troppo vago. Il relatore propone di utilizzare il concetto di "mercato online" definito nella direttiva 2016/1148/UE, recentemente adottata, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. La definizione è stata lievemente modificata per tenere conto del fatto che la presente direttiva riguarda unicamente le relazioni tra imprese e consumatori.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) "servizi di trasporto aereo di passeggeri": i servizi forniti dai vettori aerei, dagli operatori turistici e dai gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} **Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).**

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è necessario definire cosa si intende per servizi di trasporto aereo di passeggeri. La definizione non è intesa a ridurre l'ambito di applicazione della proposta iniziale della Commissione.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 ter) "servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus": i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è necessario definire cosa si intende per servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus. La definizione non è intesa a ridurre l'ambito di applicazione della proposta iniziale della Commissione.

Emendamento 53

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

21 quater) "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri": tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è necessario definire cosa si intende per servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. La definizione non è intesa a ridurre l'ambito di applicazione della proposta iniziale della Commissione.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

21 quinquies) "servizi di trasporto di passeggeri per vie navigabili": i servizi di trasporto di passeggeri cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è necessario definire cosa si intende per servizi di trasporto di passeggeri per vie navigabili. La definizione non è intesa a ridurre l'ambito di applicazione

della proposta iniziale della Commissione.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Per quanto riguarda il trasporto ferroviario di passeggeri, i requisiti di accessibilità della presente direttiva relativi alla fornitura di informazioni sono ritenuti soddisfatti qualora i servizi rispettino le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.*

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe creare incertezze giuridiche nel caso in cui la legislazione settoriale specifica stabilisca già dei requisiti.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. *Per quanto riguarda l'ambiente costruito del trasporto ferroviario di passeggeri, i requisiti di accessibilità della presente direttiva sono ritenuti soddisfatti qualora le specifiche tecniche di interoperabilità rispettino le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1300/2014.*

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe creare incertezze giuridiche nel caso in cui la legislazione settoriale specifica stabilisca già dei requisiti.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. *Per quanto riguarda il trasporto ferroviario di passeggeri, i requisiti di accessibilità della presente direttiva relativi ai siti web sono ritenuti soddisfatti qualora i servizi rispettino le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 454/2011.*

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe creare incertezze giuridiche nel caso in cui la legislazione settoriale specifica stabilisca già dei requisiti.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quinquies. *Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri mediante autobus, i requisiti di accessibilità della presente direttiva relativi alla fornitura di informazioni sulle strutture e caratteristiche di accessibilità sono ritenuti soddisfatti qualora i servizi siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 181/2011.*

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe creare incertezze giuridiche nel caso in cui la legislazione settoriale specifica stabilisca già dei requisiti.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6 *sexies* (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 *sexies*. *Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne, i requisiti di accessibilità della presente direttiva relativi alla fornitura di informazioni sulle strutture e caratteristiche di accessibilità sono ritenuti soddisfatti qualora i servizi siano conformi alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1177/2010.*

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe creare incertezze giuridiche nel caso in cui la legislazione settoriale specifica stabilisca già dei requisiti.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. ***Il commercio elettronico deve*** essere ***conforme*** ai requisiti di cui alla sezione VIII dell'allegato I.

9. ***I mercati online devono*** essere ***conformi*** ai requisiti di cui alla sezione VIII dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "commercio elettronico" è troppo vago. Il relatore propone di utilizzare il concetto di "mercato online" definito nella direttiva 2016/1148/UE, recentemente adottata, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Gli Stati membri possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non sceglie se includere o meno l'ambiente costruito. Si propone di eliminare la clausola che permette tale inclusione. Gli Stati membri potranno comunque applicare la direttiva all'ambiente costruito se lo desiderano. All'articolo 28 è stato introdotto un nuovo paragrafo che impone alla Commissione di presentare entro due anni una relazione in merito a una possibile inclusione.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti e servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

Emendamento

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti **conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. Gli Stati membri non ostacolano la prestazione nel loro territorio di** servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di

accessibilità.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi **e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.**

Emendamento

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami **e** dei prodotti non conformi.

Or. en

Motivazione

I richiami sono utilizzati dagli operatori economici o richiesti dall'autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto può presentare un rischio per la sicurezza dei consumatori o essere nocivo per l'ambiente. I prodotti non accessibili non rientrano in tali categorie. Tuttavia, un fabbricante che non rispetti la presente legislazione dovrebbe comunque incorrere in sanzioni o essere tenuto ad adottare misure correttive, ad esempio il ritiro del prodotto. L'obbligo di tenere i distributori informati dei reclami non appare pertinente per quanto riguarda l'accessibilità dei prodotti. È sensato solo in caso di rischi per la sicurezza o per l'ambiente.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, qualora il prodotto **presenti un rischio connesso all'accessibilità**, i fabbricanti ne informano

Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto **non sia conforme alla presente direttiva**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità

immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che rientrano nel loro mandato.

Emendamento

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che rientrano nel loro mandato **ai requisiti di cui all'articolo 3.**

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è in conformità con la presente direttiva**, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi **e dei richiami di prodotti** e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento

7. Gli importatori tengono un registro dei reclami **e** dei prodotti non conformi e informano i distributori di tale monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **presenta un rischio**, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, quando il prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del

Emendamento

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, il distributore ne informa il fabbricante e le

mercato.

autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **presenta un rischio**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, quando il prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I distributori, a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

Emendamento

6. I distributori, a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato **ai requisiti di cui all'articolo 3.**

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un **periodo di dieci anni** dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **e per un periodo di dieci anni dal momento** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

Emendamento

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un **certo periodo** dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **o** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di specificare il periodo menzionato al paragrafo 2 del presente articolo. Tale periodo è specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto.*

Or. en

Motivazione

L'allegato I della decisione n. 768/2008/CE indica, all'articolo R7, che il periodo va specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto. La proposta della Commissione non tiene conto di tale disposizione e propone un periodo di dieci anni per tutti i prodotti. Questo non è conforme alla decisione e il relatore propone pertanto di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di consentire una maggiore flessibilità per i prodotti con un ciclo di vita più breve.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a ***persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità.*** I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i ***loro*** servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta mira ad aiutare gli Stati membri a rispettare gli obblighi di accessibilità assunti nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La convenzione fa riferimento unicamente alle "persone con disabilità". Si propone pertanto di allineare la direttiva alla convenzione e di limitarne l'ambito di applicazione alle persone con disabilità, in linea anche con la direttiva di recente adozione relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva definendo orientamenti per tutti i prodotti e servizi coperti dalla medesima. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Motivazione

Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fabbricanti che hanno bisogno di utilizzare la deroga, la Commissione elaborerà orientamenti interpretativi.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. ***Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.***

Emendamento

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le PMI sono esentate dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 6, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri normativi per le PMI, è necessaria una clausola di salvaguardia. Questa garantisce la proporzionalità dei requisiti per le piccole imprese.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta tale primo atto di esecuzione entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Motivazione

Per agevolare la procedura di notifica, la Commissione prepara un modello unico che i fabbricanti possono utilizzare ovunque nell'Unione.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione chiede, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per ciascuno dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. La Commissione adotta tali richieste entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente

direttiva].

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Specifiche tecniche **comuni**

Specifiche tecniche

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati ***nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi***, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche ***comuni ("STC") per i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva***. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.

1. In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati, ***ma non prima di due anni dall'adozione di una richiesta, a una o più organizzazioni europee di normazione, di elaborare tali norme armonizzate***, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche ***conformi ai*** requisiti di accessibilità di cui ***all'articolo 3***. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility Directive: "technical specifications".

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati, i prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali specifiche tecniche o parti di esse.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I prodotti e i servizi conformi alle ***STC*** di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali ***STC*** o parti di esse.

2. I prodotti e i servizi conformi alle ***specifiche tecniche*** di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali ***specifiche tecniche*** o parti di esse.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata **un'unica** dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

Emendamento

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata **la** dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Come per altri requisiti, il fabbricante dovrebbe poter avere un'unica dichiarazione di conformità per più atti legislativi.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La non conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità previsti dalla presente direttiva non costituisce un rischio grave ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura a livello nazionale per i prodotti

Procedura a livello nazionale per i prodotti

che comportano rischi connessi all'accessibilità

non conformi alla presente direttiva

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano **preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano** sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **comporti un rischio connesso ad aspetti legati all'accessibilità di cui** alla presente direttiva, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **non sia conforme** alla presente direttiva, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo **o di richiamarlo** dal mercato **entro un termine ragionevole e** proporzionato alla natura **del rischio**, a seconda dei casi.

Emendamento

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato, **in modo** proporzionato alla natura **della non conformità**, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato **o per richiamarlo**. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

Emendamento

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale **o** per ritirarlo da tale mercato. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 91**Proposta di direttiva****Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità **e i rischi connessi**, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

Emendamento

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è legata a quella che figura nel nuovo quadro legislativo. Le disposizioni del nuovo quadro legislativo relative alla sicurezza devono essere adattate allo scopo della presente direttiva. Un prodotto che non è accessibile alle persone con disabilità non presenta un rischio. Non è conforme alla direttiva.

Emendamento 92**Proposta di direttiva****Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c***Testo della Commissione*

c) nello stabilire requisiti di

Emendamento

soppresso

accessibilità relativi ai criteri sociali e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;

Or. en

Motivazione

Nel regolamento sugli obblighi di servizio pubblico (riferimento giuridico) sono menzionati criteri sociali. In tale regolamento, questi criteri non riguardano l'accessibilità. La direttiva non dovrebbe pertanto intervenire sul regolamento sugli obblighi di servizio pubblico. Ciò non garantirebbe maggiore chiarezza per gli utenti finali.

Emendamento 93

**Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta linee guida per tutti i prodotti e i servizi coperti dalla presente direttiva entro ... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Motivazione

Al fine di creare maggiore certezza del diritto per i fabbricanti che devono avvalersi dell'eccezione, la Commissione elaborerà linee guida interpretative.

Emendamento 94

**Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai

paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa *ne dà comunicazione alla* Commissione. *La notifica include* la valutazione di cui al paragrafo 2.

paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa *fornisce, su richiesta della* Commissione, la valutazione di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe imporre un onere alle autorità competenti quando il suo valore aggiunto non è dimostrato.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva Capo VII – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

**COMPETENZE DI ESECUZIONE E
DISPOSIZIONI FINALI**

***ATTI DELEGATI, COMPETENZE DI
ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI***

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, e all'articolo 12, paragrafo 5 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, e all'articolo 12, paragrafo 5 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.**
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, e dell'articolo 12, paragrafo 5 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni**

entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'allegato I della decisione 768/2008 indica, all'articolo R7, che il periodo va specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto. La proposta della Commissione non tiene conto di tale disposizione e propone un periodo di dieci anni per tutti i prodotti. Questo non è conforme alla decisione e il relatore propone pertanto di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di consentire una maggiore flessibilità per i prodotti con un ciclo di vita più breve.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare *il rispetto delle* disposizioni

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare *che gli operatori economici rispettino le* disposizioni della presente

della presente direttiva.

direttiva.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente articolo non si applica ai contatti che sono coperti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE (appalti) renderebbe il campo di applicazione troppo ampio e creerebbe incertezza giuridica.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, **compreso** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, **compresi la sua gravità e** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

Or. en

Motivazione

Al momento dell'applicazione delle sanzioni è importante tener conto della gravità e dell'impatto della non conformità.

Emendamento 102

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 10, comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano a tal fine e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 bis

Misure transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri prevedono un periodo transitorio di cinque anni dopo ... [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che hanno utilizzato correttamente prima di tale data per fornire servizi simili.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i terminali self-service utilizzati correttamente dai fornitori di servizi per la prestazione di servizi prima di [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad essere utilizzati per la

fornitura di servizi simili fino al termine della loro vita economica utile o fino a quando sono completamente ammortizzati.

Or. en

Motivazione

In linea con il principio secondo cui la presente direttiva si dovrebbe applicare unicamente ai prodotti e ai servizi nuovi, si propone di non obbligare i fornitori di servizi a rendere tutti i prodotti accessibili a partire dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, ma di concedere loro un termine di cinque anni per farlo. I terminal self-service possono essere costosi. Si propone pertanto di autorizzare i fornitori di servizi a utilizzarli fino al termine del loro ciclo di vita.

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro [...*insert date - five years after the application of this Directive*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

Entro [two years after the application of this Directive], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'opportunità di estendere il campo di applicazione della presente direttiva all'ambiente costruito. Entro ... [*five years after the application of this Directive*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La clausola che consente l'inclusione dell'ambiente costruito è stata sostituita da questo obbligo di relazione.

Emendamento 105

Proposta di direttiva Allegato I – sezione I – punto A (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A. Sistemi operativi

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto C e deve comprendere:

(a) informazioni in merito al funzionamento del servizio interessato nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(b) informazioni elettroniche, compresi i relativi siti web necessari per la prestazione del servizio.

Or. en

Motivazione

I sistemi operativi odierni sono forniti sempre più come servizi. Quello che in precedenza era hardware installato presso i locali di una società è diventato oggi un servizio prestato a livello transfrontaliero, il che dimostra come i servizi possono sostituire i beni in determinati casi. Essi si differenziano dai prodotti sotto molti aspetti. Ad esempio, sono aggiornati regolarmente e facilmente e non sono statici. Pertanto, non avrebbe senso considerare i servizi operativi come prodotti nella presente direttiva.

Emendamento 106

Proposta di direttiva Allegato I – sezione I – punto B (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

B. Hardware informatico generico

Or. en

Motivazione

La riorganizzazione è necessaria a seguito della classificazione dei sistemi operativi come servizi.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione I – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di **persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età**, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti**:

Emendamento

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto C. La progettazione e la produzione di prodotti includono:**

Or. en

Motivazione

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione I – paragrafo 1 – lettere a-f

Testo della Commissione

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**
- (i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
- (ii) **devono essere comprensibili;**

Emendamento

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);

(iii) *devono essere percepibili;*
(iv) *devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, *che devono essere conformi a quanto segue:*

(i) *il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;*

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) *conformemente al punto 2;*

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;*

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità;*

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva Allegato I – sezione 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

[.....]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 110

Proposta di direttiva Allegato I – sezione I – punto C (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

C. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione II – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone **con limitazioni funzionali, comprese le** persone con disabilità e **le** persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

Emendamento

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al paragrafo 1 bis e devono includere:**

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione II – paragrafo 1 – lettere a-d

Testo della Commissione

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere comprensibili;**

(iii) **devono essere percepibili;**

(iv) **devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente**

Emendamento

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);

prevedibili;

- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**
- (c) la funzionalità del prodotto, **mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**
- (d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
- (c) la funzionalità del prodotto;
- (d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione II – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di

funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono

L'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Allegato I – sezione II – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 115

Proposta di direttiva Allegato I – sezione III – punto A – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di ***persone con limitazioni funzionali, comprese le*** persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) ***garantendo l'accessibilità dei*** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ***ragionevolmente*** prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata ***rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto B bis e deve includere:***

(a) ***i*** prodotti utilizzati ***dai fornitori di servizi*** per la prestazione del servizio ***interessato***, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature

terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";

(b) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue**:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale**;

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale**;

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, **devono essere fornite conformemente alla lettera c)**;

(c) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale**;

(d) **fornendo** informazioni **accessibili** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **includendo** funzioni, prassi, politiche **e** procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";

(b) **le** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(c) le informazioni elettroniche, **compresi i relativi siti web e** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio;

(d) informazioni al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) funzioni, prassi, politiche, procedure **e** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione III – punto B – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di **persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età**, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti**:

Emendamento

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto B bis e devono includere**:

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione III – punto B – paragrafo 1 – lettere a-f

Testo della Commissione

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**
- (i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
- (ii) **devono essere comprensibili;**

Emendamento

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);

(iii) *devono essere percepibili;*
(iv) *devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, *che devono essere conformi a quanto segue:*

(i) *il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;*

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) *conformemente al punto 2;*
(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;*
(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità;*

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva Allegato I – sezione III – paragrafo 2

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 119

Proposta di direttiva Allegato I – sezione III – punto B bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IV – punto A – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di **persone con limitazioni funzionali, comprese le** persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";

(b) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue**:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, **devono essere fornite conformemente alla lettera c);**

(c) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi**

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto B bis e deve includere**:

(a) **i** prodotti utilizzati **dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";

(b) **le** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(c) le informazioni elettroniche, **compresi i relativi siti web e** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio;

utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

(d) ***fornendo*** informazioni ***accessibili*** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) ***includendo*** funzioni, prassi, politiche *e* procedure, ***nonché*** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con ***limitazioni funzionali***.

(d) informazioni al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) funzioni, prassi, politiche, procedure *e* modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con ***disabilità***.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IV – punto B – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di ***persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:***

Emendamento

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso ***ragionevolmente*** prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età devono essere realizzate ***rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto B bis e devono includere:***

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IV – punto B – paragrafo 1 – lettere a-f

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che	(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);
(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;	
(ii) devono essere comprensibili;	
(iii) devono essere percepibili;	
(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;	
(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);	(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:	(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;
(i) il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;	
(ii) le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;	
(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;	(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;	(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità;

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IV – punto B – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IV – punto B bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte

dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica

e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – punto A – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di **persone con limitazioni funzionali, comprese le** persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto D bis e deve includere:**

(a) **le** informazioni in merito al funzionamento del servizio **interessato** nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, **devono essere fornite conformemente alla lettera c)**;

(b) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;**

(c) **includendo** funzioni, prassi, politiche e procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

(b) le informazioni elettroniche, **compresi i relativi siti web e** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio;

(c) funzioni, prassi, politiche, procedure e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**;

(c bis) servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 126

Proposta di direttiva Allegato I – sezione V – punto B

Testo della Commissione

B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto

Emendamento

soppresso

passaggeri

(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

Or. en

Emendamento 127

**Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – punto C – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

C. Servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale

soppresso

Or. en

Emendamento 128

**Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – punto C – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

soppresso

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di

accessibilità come segue:

- (i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*
 - (ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*
 - (iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*
- (b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

Or. en

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – punto D – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità e **le** persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

Emendamento

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto D bis e devono includere:**

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – punto D – paragrafo 1 – lettere a-d

Testo della Commissione

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(i)devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere comprensibili;

(iii) devono essere percepibili;

(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Emendamento

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – punto D – paragrafo 2

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva Allegato I – sezione V – punto D bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

D bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Motivazione

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VI – punto A – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità**, deve essere realizzata:

(a) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto D;

(b) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue**:

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto D bis e** deve includere:

(a) **i** prodotti utilizzati **dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui al punto D;

(b) informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(c) le informazioni elettroniche, **compresi i relativi siti web e** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio;

parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

(d) *includendo* funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali*.

(d) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità*;

(d bis) servizi bancari per dispositivi mobili.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di direttiva Allegato I – sezione VI – punto B

Testo della Commissione

Emendamento

B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari

soppresso

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

Emendamento 135**Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – punto C***Testo della Commissione**Emendamento****C. Servizi bancari per dispositivi mobili******soppresso***

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

Emendamento 136**Proposta di direttiva****Allegato I – sezione VI – punto D – paragrafo 1 – lettere a-d**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che	(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);
(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;	
(ii) devono essere comprensibili;	
(iii) devono essere percepibili;	
(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;	
(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;	(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;	(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità;
(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.	(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Or. en

Emendamento 137**Proposta di direttiva****Allegato I – sezione V – punto D – paragrafo 2**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 138

Proposta di direttiva Allegato I – sezione V – punto D bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

D bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VII – punto A – paragrafo 1

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità**, deve essere realizzata:

(a) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto **D**;

(b) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue**:

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità**, deve essere realizzata **rispettando i requisiti** funzionali di **prestazione di cui al punto B bis e deve includere**:

(a) **i** prodotti utilizzati **dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui al punto **B**;

(b) informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(c) le informazioni elettroniche, compresi i relativi siti web e le relative applicazioni online nonché i dispositivi e-book, necessarie per la prestazione del servizio;

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **includendo** funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

(e) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VII – punto B – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità e **le** persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

Emendamento

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui al punto B bis e devono includere:**

Or. en

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VII – punto B – paragrafo 1 – lettere a-f

Testo della Commissione

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere comprensibili;

(iii) devono essere percepibili;

(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

Emendamento

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere conformi a quanto segue:**

(i) il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(e) la funzionalità del prodotto, **mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto;

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VII – punto B – paragrafo 2

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VII – punto B bis (nuovo)

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante

azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VIII – punto A – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di **persone con limitazioni** funzionali, **comprese le** persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) **fornendo** informazioni in merito al

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata **rispettando i requisiti** funzionali **di prestazione di cui al punto A bis e deve includere:**

(a) informazioni in merito al

funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *come segue*:

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(b) le informazioni elettroniche, compresi i relativi siti web e le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di direttiva Allegato I – sezione VIII – punto A bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento con elementi che semplificano e facilitano l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità e **le** persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

Emendamento

1. La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla parte A bis e devono includere:**

Or. en

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che:**

(i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere comprensibili;**

(iii) **devono essere percepibili;**

(iv) **devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

Emendamento

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);

Or. en

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere conformi a quanto segue:**

(i) **il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**

Emendamento

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

Or. en

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2**;

Emendamento

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

Or. en

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2**;

Emendamento

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**;

Or. en

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – paragrafo 2

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parte A bis – Requisiti funzionali di

prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento uditive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un intervento vocale da parte dell'utente, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni manuali, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di fare uso delle TIC mediante azioni alternative che non richiedono manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o installati, i loro elementi funzionali dovranno essere a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di funzionamento visive, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, deve offrire almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento protegge l'innovazione nell'Unione. La direttiva in esame doveva soltanto elencare gli elementi da rendere accessibili e non illustrare le modalità per procedere in tal senso. Ecco perché i requisiti di accessibilità avrebbero dovuto essere definiti solo a livello funzionale. La proposta iniziale della Commissione conteneva tuttavia alcuni requisiti tecnici che sono stati successivamente eliminati. Il nuovo elenco di requisiti funzionali è adeguato alle esigenze future e corrisponde all'elenco previsto dalla nuova norma (EN 301 549), la prima norma europea per l'accessibilità delle TIC. Ogni requisito funzionale dovrebbe poggiare su una norma armonizzata.

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di **persone con limitazioni funzionali**, **comprese le** persone con disabilità deve essere realizzata:

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla parte A bis e deve includere:**

Or. en

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **rendendo accessibile** l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

Emendamento

(a) l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

Or. en

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **rendendo accessibili le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

Emendamento

(b) **le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

Or. en

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) rendendo disponibili le informazioni in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

soppresso

Or. en

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) fornendo alternative al contenuto non testuale;

soppresso

Or. en

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;

(c) i prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;

Or. en

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue**:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) **le informazioni elettroniche, comprese le relative domande online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera e);**

Emendamento

(d) informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

Or. en

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;**

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) **fornendo** informazioni **accessibili** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

Emendamento

(f) informazioni al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

Or. en

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) **includendo** funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

Emendamento

(g) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione X

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non sceglie se includere o meno l'ambiente costruito. Si propone di eliminare la clausola che permette tale inclusione. Gli Stati membri potranno comunque applicare la direttiva all'ambiente costruito, se lo desiderano. All'articolo 28 è stato introdotto un nuovo paragrafo che impone alla Commissione di presentare entro due

anni una relazione in merito a una possibile inclusione.

MOTIVAZIONE

Osservazioni preliminari

L'atto europeo sull'accessibilità (in prosieguo "l'atto") è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno relativamente ai prodotti e ai servizi accessibili, eliminando gli ostacoli creati dalle divergenze normative e impedendo la creazione di nuovi ostacoli che potrebbero sorgere in conseguenza degli obblighi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRD), di seguito denominata "la Convenzione". Spesso l'Unione interviene a posteriori per eliminare gli ostacoli creati dagli Stati membri nel corso degli anni. La legislazione presente costituisce un esempio di azione di preventiva.

La proposta della Commissione rappresenta una buona base di lavoro, ma necessita di alcuni adeguamenti per garantire che l'atto consegua i suoi obiettivi: ovvero raggiungere il giusto equilibrio tra le esigenze delle persone con disabilità, creando opportunità per innovare prodotti e servizi e riducendo nel contempo i costi sproporzionati per le imprese. Il relatore è consapevole del fatto che tale atto è stato annunciato già nella strategia 2010 della Commissione sulla disabilità e ritiene che sia giunto il momento di produrre risultati.

Coerenza con il contesto internazionale

Il relatore si è premurato di allineare l'atto al contesto internazionale. La proposta della Commissione, ad esempio, si prefiggeva lo scopo di estendere il campo di applicazione della direttiva alle "persone con limitazioni funzionali". Poiché l'UNCRD si riferisce unicamente alla prima categoria e dato che l'atto mira a limitare i nuovi ostacoli creati in conseguenza della Convenzione, il relatore non ha seguito tale proposta della Commissione. La definizione di persone con limitazioni funzionali è di competenza esclusiva della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e pertanto non è stata toccata. Tuttavia il suo impiego è limitato a un nuovo considerando.

Tale considerando spiega che l'atto avrà un effetto positivo sulle persone con limitazioni funzionali, come ad esempio gli anziani o le donne in stato di gravidanza. È infatti dimostrato che una migliore accessibilità dei prodotti e dei servizi migliora la vita delle persone e non solo delle persone con disabilità.

Un approccio settoriale specifico ovunque ciò sia possibile

Il relatore riconosce la necessità di adottare un approccio orizzontale per alcuni prodotti e servizi, ma ritiene che un approccio settoriale specifico sia una soluzione migliore ovunque ciò sia possibile. Pertanto il relatore ha preso atto dell'intenzione dei relatori della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) di includere nel suo campo di applicazione alcuni requisiti in materia di accessibilità. Nel quadro del progetto di relazione il relatore ha deciso di non escludere tali servizi e attrezzature dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia intende escluderli qualora ritenga che siano sufficientemente coperti nella direttiva AVMS dopo aver analizzato i progressi dei negoziati in seno alla commissione per la cultura e l'istruzione.

Analogamente, anche i servizi e le attrezzature concernenti la telefonia sono disciplinati nella

recente proposta di direttiva sul codice europeo in materia di comunicazioni elettroniche (EECC). Nel quadro del progetto di relazione il relatore ha deciso di non escludere tali servizi e attrezzature dall'ambito di applicazione della presente direttiva e di non allineare la loro definizione. Se tali prodotti e servizi possono essere disciplinati in maniera adeguata nella direttiva EECC, il relatore proporrà altresì di trasferire tali disposizioni in quest'ultima.

Un quadro giuridico coerente a livello europeo

La proposta della Commissione suggerisce di utilizzare l'atto come una rete di sicurezza per i requisiti di accessibilità, permettendo all'atto di essere applicato in aggiunta alle normative vigenti, al fine di garantire che in tutta Europa siano conseguiti gli stessi requisiti per alcuni prodotti e servizi. Il relatore ritiene che tale approccio sia giustificato quando la legislazione in vigore non fornisce alcuna precisazione sul modo in cui dovrebbe essere conseguita l'accessibilità, pur non essendo favorevole a tale approccio quando si tratta di settori che al momento hanno attuato nuove prescrizioni europee o che sono già regolamentati in termini di accessibilità, come il settore dei trasporti. La modifica parziale delle norme non è un buon esempio di una regolamentazione più efficace, oltre a essere un aspetto potenzialmente molto dannoso.

Il relatore ha pertanto assicurato che qualora gli operatori siano già oggetto della normativa europea sull'accessibilità, la legislazione presente non costituirebbe uno strato supplementare. Il relatore ha inoltre eliminato le duplicazioni dei requisiti per gli operatori economici e le potenziali incoerenze tra i requisiti. È altresì importante chiarire che la presente direttiva non modifica la natura obbligatoria o volontaria delle normative esistenti. Essa intende soltanto specificare quali sono i requisiti di accessibilità quando le normative contengono requisiti di accessibilità.

Il nuovo quadro legislativo adattato all'accessibilità

Il relatore sostiene la decisione della Commissione di utilizzare il nuovo quadro legislativo nella presente direttiva¹. Tuttavia occorre adattare leggermente il quadro affinché sia conforme all'atto. Rammenta, ad esempio, che il ritiro dei prodotti avviene di norma solo su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto non è sicuro per i consumatori o è dannoso per l'ambiente. Un prodotto non accessibile non soddisfa nessuno dei due aspetti. Altre misure correttive e sanzioni saranno comunque applicabili qualora la direttiva sia violata da un produttore, prevedendo, in ultima istanza, anche il ritiro del prodotto, qualora un fabbricante dovesse continuare, ad esempio, nonostante le richieste dell'autorità, a immettere sul mercato un prodotto non accessibile rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Inoltre, un prodotto non accessibile non presenta un rischio in quanto tale. La proposta della Commissione è stata adattata per tenere conto di tale realtà.

Pensare anzitutto in piccolo

¹ Il nuovo quadro legislativo è costituito da due regolamenti ([regolamento \(CE\) 764/2008](#) e [regolamento \(CE\) 765/2008](#)) e da una decisione ([decisione 768/2008](#)). Si tratta di un pacchetto di misure intese a migliorare la vigilanza del mercato e ad aumentare la qualità delle valutazioni concernenti la conformità. Inoltre chiarisce l'uso della marcatura CE e crea una serie di misure da utilizzare nell'ambito della legislazione relativa ai prodotti. Uno dei principali obiettivi della Commissione è quello di allineare la normativa sull'armonizzazione dei prodotti alle disposizioni di riferimento della [decisione 768/2008/CE](#). Si è agito in tal senso anche nel contesto della presente direttiva.

Le microimprese non sarebbero in grado di far fronte agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. In base alla proposta della Commissione un piccolo dettagliante o libraio indipendente che decidono di creare un sito Internet per vendere i propri prodotti sarebbero tenuti a renderlo pienamente accessibile alle persone con disabilità. Il relatore ritiene che ciò non sia proporzionato. Il ricorso alla deroga di cui agli articoli 12 e 22 non sarebbe una soluzione per i piccoli venditori, in quanto richiederebbe, su richiesta dell'autorità, un'analisi della *"stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico"*.

Sarebbe opportuno limitare gli oneri che le piccole e medie imprese dovranno sostenere per effetto della presente direttiva. È importante, tuttavia, mantenerle all'interno del campo di applicazione. Si propone pertanto di assoggettarle a un regime meno oneroso. Il relatore propone quindi di abolire l'obbligo per le PMI di informare le autorità della loro intenzione di avvalersi degli articoli 12 e 22.

Osservazioni conclusive

Il relatore sostiene pienamente l'obiettivo della Commissione di conseguire una maggiore accessibilità per le persone con disabilità. La presente proposta ha come base il mercato unico. Attraverso l'eliminazione degli ostacoli ed evitando gli ostacoli futuri, il mercato unico verrà ulteriormente rafforzato a beneficio di tutti i cittadini e le imprese europei. I principi di una migliore regolamentazione dovrebbero essere la forza trainante per pervenire a una normativa europea che sia adatta al suo scopo.

L'innovazione è assolutamente fondamentale per conseguire l'obiettivo della proposta, e per questo motivo il relatore suggerisce di lasciare uno spazio sufficiente per le imprese innovative. Poiché in passato si è dimostrato valido, egli propone pertanto di basare i requisiti di accessibilità sulla funzionalità, piuttosto che sulle specifiche tecniche.